

**AVVISO**

A MANIFESTARE INTERESSE per la costituzione di una short list di esperti idonei a ricoprire l'incarico di componente del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 6 della Legge 120/2020 per i "Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale "San Cataldo" di Taranto".

1

Premessa

che, con provvedimento di aggiudicazione di INVITALIA del 28.05.2019:

- è stata approvata, ai sensi dell'articolo 33, co. 1, del Codice dei Contratti, la proposta di aggiudicazione della procedura in parola in favore del RTI costituendo tra DEBAR COSTRUZIONI SPA (mandataria) e CONSORZIO STABILE COM SCARL (con CIT SRL, EMC SRL, MAN.IN. SRL, SUD MONTAGGI SRL consorziate esecutrici), C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA, EDIL.CO. SRL (mandanti), ING ORFEO MAZZITELLI SRL, ICOSER SERVIZI INGEGNERIA INTEGRATA SRL (cooptate);
- è stato pertanto aggiudicato l'appalto di AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" DI TARANTO CIG: 7591010B9C CUP: B57B14000120001 al RTI costituendo tra DEBAR COSTRUZIONI SPA (mandataria) e CONSORZIO STABILE COM SCARL (con CIT SRL, EMC SRL, MAN.IN. SRL, SUD MONTAGGI SRL consorziate esecutrici), C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA, EDIL.CO. SRL (mandanti), ING ORFEO MAZZITELLI SRL, ICOSER SERVIZI INGEGNERIA INTEGRATA SRL (cooptate), che ha offerto un prezzo pari a € 119.725.961,12 (che corrisponde a un ribasso pari a 24,74700%) oltre IVA, per un corrispettivo contrattuale pari a € 122.398.294,86 al netto di IVA, di cui € 119.725.961,12 per l'esecuzione dei lavori ed € 2.672.333,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che prevede le seguenti lavorazioni:

D.M. 17/06/2016 CATEGORIA	L.143/49 CLASSE E CATEGORIA	IMPORTO	PERCENTUALE
E.10	I/d	€ 62.989.711,24	38,94%
S.03	I/g	€ 33.902.654,50	20,96%
S.04	IX/b	€ 4.119.957,02	2,55%
IA.01	III/a	€ 7.892.072,78	4,88%
IA.02	III/b	€ 23.658.643,22	14,62%
IA.04	III/c	€ 29.207.219,47	18,05%
TOTALE		€ 161.770.258,24	100,00%

e risulta così suddiviso:

2

Categoria d'opera	Grado di complessità	Importo lavori	Corrispondenza Tavola Z1 D.M. 17/06/2016	Ulteriori categorie utilizzabili al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti	
				Art. 8 D.M. 17/06/2016	Corrispondenza tavola Z1 D.M. 17/06/2016
E.10	1,20	€ 62.989.711,24	I/d	E22 (1,55)	I/e
S.03	0,95	€ 33.902.654,50	I/g	S.05 (1,05) S.06 (1,15)	IX/b IX/c
S.04	0,90	€ 4.119.957,02	IX/b	S.03 (0,95) S.05 (1,05) S.06 (1,15)	I/g IX/b IX/c
IA.01	0,75	€ 7.892.072,78	III/a	IA.02 (0,85)	III/a III/b
IA.02	0,85	€ 23.658.643,22	III/b		III/b
IA.04	1,30	€ 29.207.219,47	III/c		III/c

Per tale intervento è necessario procedere ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge con la L. 120/2020) alla nomina del Collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche, che potrebbero insorgere nell'esecuzione del contratto di appalto.

Questa Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare le candidature acquisite e ritenute idonee per il conferimento di incarichi attinenti ad altre tipologie di lavori per le quali la normativa stabilisca l'obbligatorietà o la facoltà della nomina di un Collegio Consultivo Tecnico.

L'inserimento nella short list non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico da parte dell'Amministrazione.

Composizione del Collegio consultivo tecnico

Il Collegio consultivo tecnico sarà formato **da tre componenti**, scelti sulla base dei titoli e curricula, in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente.

Il profilo ricercato col presente avviso è quello di: **ingegneri, architetti, giuristi ed economisti**.

3

Requisiti

Possono presentare domanda e partecipare al presente avviso i soggetti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell'opera, con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione a quanto indicato all'art. 6, c. 2, primo periodo, del DL 76/2020, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze.

I soggetti che partecipano all'avviso devono dimostrare di essere in possesso di requisiti di comprovata competenza e professionalità e di requisiti di moralità e compatibilità.

Requisiti di comprovata competenza e professionalità

Possono presentare domanda e partecipare all'avviso i seguenti soggetti:

- a. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- b. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
- d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

In particolare i professionisti di cui al punto a) e b) e i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al punto c) dovranno dimostrare di aver svolto, negli ultimi 10 anni incarichi con funzioni di responsabile unico del procedimento, ufficio di supporto al RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore (o membro di commissioni di collaudo) e consulenza legale per appalti di lavori, concessioni o affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'art.35 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In alternativa devono aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica

ed alla gestione degli appalti, e alla conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Oltre a tali requisiti i soggetti che partecipano all'avviso devono possedere i seguenti requisiti:

4

1) Per i professionisti esercenti professioni regolamentate di cui al punto a):

- iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
- rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- regolarità degli obblighi previdenziali.

2) Per i professionisti di cui al punto b), la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi:

- eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 10 anni.

In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;

- eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- regolarità degli obblighi previdenziali.

3) Per i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici:

- essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice quale dirigente o funzionario da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento nei settori indicati;
- prevista e applicabile;
- assenza di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di

procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

Il conferimento dell'incarico di componente del Collegio ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici da parte dell'A.S.L. di Taranto, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/2001, all'acquisizione della preventiva autorizzazione rilasciata dall'ente di appartenenza.

I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate di cui al punto d) devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni;
- b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva.

Presidente e Componenti- titoli preferenziali

Nella valutazione di idoneità potrà costituire titolo preferenziale, oltre ai titoli di cui sopra, nell'ordine:

1. per l'incarico di componente del Collegio:

- per gli ingegneri e gli architetti, aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria; incarichi di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore delle opere pubbliche; collaudatore tecnico-amministrativo, componente di commissione per l'accordo bonario sulle riserve dell'appaltatore, commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista;
- per i giuristi, aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria; incarichi di difensore di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi e civili nel settore delle opere pubbliche; collaudatore tecnico-amministrativo, componente di commissione per l'accordo bonario sulle riserve dell'appaltatore, commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento;
- per gli economisti, aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di dirigente contabile di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e, nell'ambito

di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, incarichi di programmazione economica e finanziaria, collaudatore tecnico-amministrativo, componente di commissione per l'accordo bonario sulle riserve dell'appaltatore, commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e supporto al responsabile del procedimento.

6

2. per l'incarico di Presidente del Collegio:

- per gli ingegneri ed architetti, avere ricoperto per almeno 15 anni il ruolo di dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria; di componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; di professore universitario di ruolo da almeno 15 anni in materie attinenti la legislazione delle opere pubbliche, l'edilizia, le infrastrutture e gli impianti; avere ricoperto incarichi in appalti sopra la soglia comunitaria di responsabile del procedimento, direttore dei lavori, presidente di commissione di collaudo tecnico – amministrativo e di commissione per l'accordo bonario; iscrizione all'albo degli ingegneri e degli architetti da almeno 15 anni;
- per i giuristi, avere ricoperto il ruolo di magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria; di componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; di professore universitario di ruolo da almeno 15 anni in materie attinenti la legislazione delle opere pubbliche ed il contenzioso amministrativo e civile; avere ricoperto incarichi in appalti sopra la soglia comunitaria di presidente di commissione di collaudo tecnico – amministrativo e di commissione per l'accordo bonario; iscrizione all'albo degli avvocati da almeno 15 anni;
- per gli economisti, avere ricoperto il ruolo di dirigente contabile di amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001; di componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; di professore universitario di ruolo da almeno 15 anni in materie economiche attinenti la realizzazione delle opere pubbliche; avere ricoperto incarichi in appalti sopra la soglia comunitaria di presidente di commissione di collaudo tecnico – amministrativo e di commissione per l'accordo bonario; iscrizione all'albo dei dottori commercialisti da almeno 15 anni.

Requisiti di Moralità e Compatibilità

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea,
- godimento dei diritti civili e politici,
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza.

Non possono far parte del Collegio Consultivo tecnico, coloro che:

- a. hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b. hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e. sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f. sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g. nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

h. coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Al momento di presentazione della domanda i membri del collegio consultivo tecnico devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione e l'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici e deve persistere per tutta la durata dell'incarico. I membri, sempre al momento della presentazione della domanda, devono dichiarare il rispetto dei limiti imposti dall'art.6 del DL 76/2020 sul numero di incarichi che possono essere attribuiti al singolo membro.

Casi di incompatibilità dei membri e del presidente

È incompatibile con la nomina a componente del CCT colui che:

- a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, sui lavori oggetto dell'affidamento;
- b) egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento;
- c) ricada in uno dei casi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 42 del d.lgs. 50/2016;
- d) non sia in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- e) ricada in uno dei casi di cui all'art. 6, c. 8, del DL 76/2020.

In considerazione della primaria necessità di assicurare l'insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralità, imparzialità ed estraneità all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti, è incompatibile con la nomina a presidente del CCT colui che rientri in uno dei casi di cui ai precedenti punti o che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo tecnico e giuridico, per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, r.d. n. 1443/1940. 2.5.3. Oltre ai casi di incompatibilità di cui ai precedenti punti, non può essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico che:

- a) non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza;
- b) ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

INSEDIAMENTO, FUNZIONI E COMPETENZE

Insediamiento

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione è necessario che i componenti il CCT sottoscrivano un verbale alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell'operatore economico affidatario.

Al più tardi nel verbale di cui al precedente punto, sia il presidente, sia i componenti del CCT dovranno dichiarare, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità. Copia del verbale dell'avvenuta costituzione del CCT è inviata alla presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici che curerà il monitoraggio anche ai fini del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 6, c. 8, del DL 76/2020.

Funzioni e compiti del CCT

Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo di un lavoro pubblico. In questo senso la dizione utilizzata dal legislatore, che espressamente fa riferimento a controversie e dispute tecniche di ogni natura, fa rientrare nelle competenze del CCT ogni vicenda che possa influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.

Documenti da fornire al CCT all'atto dell'insediamento, modalità e tempi di rilascio

Una volta costituito il CCT le parti hanno l'onere di fornire allo stesso l'intera documentazione inerente il contratto. In ogni caso, entrambe le parti possono fornire al CCT la documentazione che ritengono possa consentire la piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all'ostensione di uno o più documenti forniti da controparte.

Al CCT è consentito audire le parti per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi del contratto. Non è consentito che il CCT possa avvalersi di consulenti tecnici di ufficio. Rientra, invece, nei poteri del CCT richiedere ulteriore documentazione non fornita dalle parti ma ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere.

Il termine per le determinazioni del CCT, previsto in 15 giorni dalla data di comunicazione dei quesiti presuppone che sia stata fornita al CCT tutta la documentazione necessaria per poter adottare le proprie determinazioni. In questo senso è la stessa norma a prevedere, in caso di particolari esigenze istruttorie, il maggior termine di giorni 20 dalla comunicazione dei quesiti.

CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Scopo delle attività

Lo scopo di costituzione del CCT, dall'avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, è quello di consentire che esso sovrintenda all'intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione. In questo senso sembra utile che il CCT fissi riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori, fermo restando che saranno le parti, mediante i quesiti, a richiedere formalmente che il CCT emetta le proprie determinazioni.

In assenza dei quesiti, il CCT non può intervenire autonomamente o emettere pareri.

Riunioni, sopralluoghi e audizioni

Al CCT è riservata massima libertà sulla periodicità e sulle modalità di svolgimento delle proprie riunioni e dei sopralluoghi.

Di ogni riunione del CCT si dovrà dare atto, con apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del presidente o del segretario se nominato.

Quanto alla conduzione delle audizioni, il CCT non ha vincoli di sorta ed ha come unico limite il rispetto del contraddittorio delle parti.

Il CCT terrà informate le parti, il responsabile del procedimento e la commissione di collaudo. Sarà cura del direttore dei lavori riportare sul giornale dei lavori i dati sulla costituzione del CCT nonché in forma succinta l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.

Contraddittorio

Il CCT è tenuto ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria.

DETERMINAZIONI

Natura delle decisioni del CCT

Le decisioni di cui all'art. 5 del DL 76/2020, con specifico riferimento alla sola fattispecie della sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione dei lavori, assumono valore di parere. Le decisioni del CCT pertanto, sono da considerarsi pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma la competenza decisionale che la normativa attribuisce al RUP e alla stazione appaltante in materia di sospensioni. Le decisioni di cui all'art. 6 del DL 76/2020 sono, invece, da considerarsi "determinazioni" a carattere dispositivo, adottate al fine di risolvere ogni altra controversia o disputa tecnica, di qualsiasi natura, suscettibile d'insorgere o insorta nel corso dell'esecuzione del contratto.

Le determinazioni del CCT producono gli effetti tipici del lodo contrattuale, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, fatta salva la loro impugnabilità per le tassative ragioni elencate all'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c. Si raccomanda pertanto l'inserimento di apposita clausola nel contratto di affidamento, o al più tardi al momento della costituzione del CCT, che preveda ai sensi dell'art. 6, c. 3, del DL 76/2020 la possibilità di devolvere la soluzione delle controversie o dispute tecniche relative all'esecuzione del contratto al CCT. Fermo restando che la volontà manifestata anche da una soltanto delle parti è sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale delle determinazioni del CCT, al più tardi nel verbale di cui al punto 3.1.2, le parti dovranno precisare espressamente se non intendono riconoscere alle determinazioni del CCT la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. e, quindi, che non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio. Nell'ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano, comunque, fermi gli effetti legali delle decisioni del CCT, quali quelli tipici previsti dall'art. 5 e quelli previsti dall'art. 6, c. 3, relativi alle conseguenze dell'osservanza o dell'inosservanza delle determinazioni del CCT in ordine alla responsabilità delle parti.

Procedimento, modalità e termini del rilascio dei pareri e delle determinazioni

Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina contrattuale.

Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.

Le determinazioni del CCT facoltativo, costituito ai sensi dell'art. 6, c. 5, del DL 76/2020

Le determinazioni del CCT assunte ai sensi dell'art. 6, c. 5, del DL76 producono effetti di assistenza alla stazione appaltante in merito all'amministrazione del procedimento, ma non vincolano il responsabile del procedimento nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

COMPENSI

Il compenso spettante per l'attività di componente del Collegio Consultivo Tecnico verrà determinato sulla base della normativa vigente e delle indicazioni fornite nel documento n. 20/240/CR5B/C4 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome denominato "Prime indicazioni per la nomina dei componenti e del

presidente del Collegio Consultivo Tecnico, ex art. 6 del D.L. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ”.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA

Il candidato dovrà presentare i seguenti documenti:

- la domanda di partecipazione – secondo lo schema allegato al presente Avviso - con la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, moralità e compatibilità, ai sensi del D.P.R. 445/200, così come richiesti dal presente avviso, con i dati necessari per effettuare successivamente i controlli (ad es., numero di iscrizione all’albo, data di conseguimento del dottorato e nome università, estremi atto di nomina RUP, ecc.);
- curriculum professionale in formato europeo, (in formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12) nel quale dovranno essere elencati con chiarezza i titoli attestanti il possesso della comprovata esperienza e professionalità nonché quelli di carattere preferenziale inerenti, rispettivamente, l’incarico di componente e presidente del Collegio;
- relazione di presentazione che sinteticamente (massimo 1 pagina – carattere Times New Romans, dimensione 12) descriva gli ambiti principali in cui si è sviluppata la professionalità del candidato.

Le candidature dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo “areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it”, con l’indicazione del seguente oggetto “**A.S.L. di Taranto - Domanda Selezione Collegio Consultivo Tecnico per i “Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale “San Cataldo” di Taranto”**”, entro il termine perentorio del 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito internet del committente al link <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto/albo-on-line-new> sezione bandi e avvisi di gara, e pertanto entro e non oltre il giorno 05/06/2021, pena la non ammissibilità della candidatura.

A pena di inammissibilità la domanda di partecipazione ed il curriculum professionale devono essere sottoscritti da candidato che deve contestualmente produrre anche copia di un documento d’identità in corso di validità. In alternativa la domanda ed il curriculum possono essere sottoscritti con firma digitale.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’AVVISO E DI DECADENZA DALL’INCARICO

Comportano l’esclusione dalla procedura la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e del curriculum professionale.

Comportano la decadenza dalla short list o dall’incarico eventualmente conferito:

- carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti di partecipazione al presente Avviso, sia che il candidato ne abbia dato tempestiva comunicazione all'Amministrazione sia che questa ne sia venuta a conoscenza in altra maniera,
- l'accertamento, all'atto della verifica delle autocertificazioni, della difformità tra quanto dichiarato in sede di partecipazione all'Avviso e quanto successivamente appurato in sede di controllo,
- qualora venga accertata la violazione della riservatezza in relazione a fatti, informazioni, notizie e quant'altro di cui si venga a conoscenza nel corso di svolgimento dell'incarico conferito.

NOMINA

Una commissione, composta dal Direttore Amministrativo (presidente) e dal Responsabile Unico del Procedimento e da un funzionario esperto (componenti) procederà alla valutazione dei curriculum ed alla formulazione di un giudizio di idoneità o non idoneità del candidato. Dall'elenco dei candidati ritenuti idonei il Direttore Generale effettuerà la scelta del candidato cui affidare l'incarico di soggetto idoneo a ricoprire il ruolo di componente del collegio consultivo tecnico stante il carattere prettamente fiduciario dell'incarico stesso.

Il Responsabile Unico del Procedimento, successivamente all'individuazione dei membri del Collegio consultivo tecnico nominati dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore, inviterà i due membri del costituendo Collegio, con comunicazione trasmessa a mezzo pec, a provvedere d'intesa a nominare entro 7 giorni un soggetto terzo con le funzioni di presidente, che potrà essere scelto tra coloro che hanno presentato domanda per il presente avviso. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 76/2020, il Collegio consultivo tecnico s'intende costituito al momento dell'accettazione da parte del Presidente dell'incarico.

Nel caso in cui, trascorso il su citato periodo di 7 giorni, non sia pervenuta alcuna indicazione da parte dei membri o si sia palesato il mancato accordo dalle parti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 76/2020, il Presidente del Collegio sarà nominato secondo la normativa vigente.

L'amministrazione si riserva di utilizzare l'elenco dei candidati ritenuti idonei per l'affidamento di incarichi di componente del Collegio Consultivo Tecnico di cui al presente avviso per altri interventi in corso presso la stazione appaltante.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai soggetti che presentano domanda è richiesto di fornire dati e informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione

dei dati personali. Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: AZIENDA SANITARIA LOCALE di Taranto Viale Virgilio n. 31 – 74120 Taranto - P. IVA 02026690731 C.F. 02026690731

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati o "Data Protection Officer" (RPD o DPO) nominato (per maggiori approfondimenti su nomina e compiti vedi artt. 37-39 "GDPR"): Tullio Casamassima;

Responsabile del trattamento: Il Direttore dell'Area Gestione Tecnica;

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte dell'A.S.L. di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati

Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma tel.(+39)06 696771 fax (+39)06 69677 3785

IL DIRETTORE
dell'Area Gestione Tecnica
Ing. Paolo Moschettini